

# GRUPPO CINOFILO PORDENONESE

## Delegazione Provinciale E.N.C.I.

Via Selvatico 45 — 33170 PORDENONE

Partita IVA 01162320939

# STATUTO

## COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1- È costituito, con sede in Pordenone, un'associazione non avente fini di lucro denominata *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE*. Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziare l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi.

Art.2- Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione

- a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
- b) È associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati.
- c) Organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

## PRINCIPI GENERALI

Art.3- L'associazione *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE* è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana del quale osserva lo statuto, i regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

Art.4- L'associazione *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE* ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all'ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale.

Art.5- L'associazione *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE* riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art.6- L'associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

## SOCI

Art.7- Possono essere Soci del *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE tutti* i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art.8- I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione o in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze in campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione e i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

## **RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOTO IN ASSEMBLEA**

Art.9- La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a Socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art.10- L'assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Art.11- L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art.12- La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.11;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art.13- L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per Panno in corso.

## **ORGANI SOCIALI**

Art.14 — Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti
- c) il Presidente
- d) il Comitato probiviri
- e) il Collegio sindacale o dei revisori dei conti.

*(Fra gli organi sociali può essere previsto anche il Comitato tecnico).*

## **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

Art.15- L'Assemblea generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per Panno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di una delega. Non è ammesso il voto per posta. La delega deve essere depositata dal Socio cui è stata intestata prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro.

Art.16- L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci e eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art.17 — L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risultano presenti di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. L'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art.18- L'assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'associazione
- b) sulla elezione delle cariche sociali
- c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario
- d) sulle modifiche dello statuto

- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art.8
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale

Spetta inoltre all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri, ed i sindaci effettivi e supplenti.

## CONSIGLIO

Art.19- Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni di consiglio.

Art.20- Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc. ecc.

Art.21- Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina di un Presidente e Vicepresidente dell'associazione, di un segretario-cassiere. Il Presidente e Vicepresidente devono essere eletti fra i Consiglieri; segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art.22- Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o, qualora questi mancassero dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

## IL PRESIDENTE

Art.23-Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

## PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.24- Il patrimonio dell'Associazione e costituito:

- a) dai beni mobili e immobili
- b) dalle somme accantonate
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci
- b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone
- c) dalle attività di gestione
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art.25- L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

#### **COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI**

Art.26- La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

#### **NORME DISCIPLINARI — COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art.27- Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'associazione *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE* nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

Art.28- Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale dei soci che non ricoprano già la carica di consigliere o sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi Sara possibilmente un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente, sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il Presidente dell'associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino a un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio,

il Collegio dei Probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Art.29- La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE* sono appellabili davanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Art.30- L'associazione *GRUPPO CINOFILO PORDENONESE* ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

### **SCIoglimento**

Art.31- La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

### **MODIFICHE STATUTARIE**

Art.32- Qualsiasi modifica al presente statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

### **VARIE**


Art.33- Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite

Art.34- Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato

Art.35- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

*Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in Pordenone il 20.02.2004*

Il Segretario – Roberto Portolan



Il Presidente – Adriano Fasan

